

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) A01C886CFC

Contratto A misura

IMPORTO € _____
CONTRATTUALE

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandra Frongia

CONTRATTO D'APPALTO

Tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 3 del 12 gennaio 2023;

e

_____, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante _____, _____, di seguito denominata anche "Appaltatore";

PREMESSO

- a) Che in data _____ è stata avviata la procedura di affidamento del servizio in oggetto a mezzo piattaforma Sintel (ID Sintel _____), svolta ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023;
- b) Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore ____ del _____, è pervenuto il plico telematico dell'Appaltatore;
- c) Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Appaltatore, per un importo complessivo pari ad € _____ oltre IVA e oneri;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell'affidamento e l'offerta dell'Appaltatore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di supporto agli uffici finalizzato alla redazione e all'adozione del piano di classifica, in conformità alle linee guida regionali allegata alla DGR. 3420/2015
2. Nello specifico il servizio consiste in:
 1. ATTIVITA' PRELIMINARI:
 - All'avvio del progetto dovrà essere predisposto un cronoprogramma con il dettaglio delle attività che dovrà essere condiviso con il Consorzio e validato dallo stesso.
 - Verifica delle attuali aree omogenee di contribuenza e identificazione delle aree omogenee per la bonifica ai sensi del par. 3.1 delle Linee Guida (LG). Eventuale perimetrazione di bacini e sottobacini ai fini della classifica, anche in ragione dell'eventuale presenza di reti di fognatura;
 - Verifica delle attuali aree omogenee di contribuenza e identificazione delle aree omogenee per l'irrigazione ai sensi del par. 4.1 delle LG. Eventuale perimetrazione di sottobacini irrigui ai fini della classifica. Categorizzazione dei costi irrigui di esercizio e manutenzione, con riguardo al metodo irriguo e ad eventuali peculiarità di ciascuna area;
 - Eventuale perimetrazione delle aree caratterizzate da un beneficio di difesa idraulica, di presidio idrogeologico e da un beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio ed eventuale assegnazione puntuale degli indici relativi e loro restituzione su supporto GIS (file shp o equivalente) al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di calcolo di cui al successivo punto 3;
 - Supporto metodologico per l'individuazione degli scarichi sversanti nella rete del Consorzio al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di calcolo di cui al punto 3.
 2. ANALISI DEI BENEFICI E VALIDAZIONE DEGLI INDICI DEL PIANO DI CLASSIFICA:
 - Consulenza per l'analisi dei criteri di classificazione degli immobili per la suddivisione degli oneri di bonifica, difesa idraulica e di irrigazione e altri

usi produttivi ai sensi delle linee guida regionali allegate alla DGR. 3420/2015. In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:

- Verifica ed eventuale aggiornamento della documentazione fornita dal Consorzio sulle implicazioni che le nuove linee guida regionali hanno in relazione al piano di classifica vigente;
 - Analisi del comprensorio per la caratterizzazione dei benefici di bonifica idraulica, di difesa idraulica, del beneficio di irrigazione, del beneficio idrogeologico e del beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio;
 - Formulazione, verifica e validazione degli indici tecnici di bonifica idraulica per ciascuna area omogenea (par. 3.2.1 LG) e, ove pertinenti, di indici tecnici di difesa idraulica (par. 3.2.2 LG);
 - Formulazione, verifica e validazione degli indici tecnici per l'irrigazione per ciascuna area omogenea (par. 4.2.1 LG).
 - Verifica ed analisi di eventuali applicazioni di piano relative al beneficio di presidio idrogeologico (par. 5 LG) e al beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio (par. 6 LG);
 - Formulazione, verifica e validazione delle metodologie di calcolo degli indici tecnici relativi alla determinazione del contributo di scarico (par. 7 LG);
 - Assegnazione puntuale degli indici e loro restituzione su supporto GIS (file shp o equivalente) e/o mediante elenchi informatici di riferimenti catastali al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di calcolo di cui al punto 3.
3. SIMULAZIONI DEL RUOLO BASATE SUL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA:
- Le simulazioni del ruolo per il nuovo Piano di Classifica consistono in:
- Individuazione e configurazione dei valori numerici relativi agli indici tecnici ed economici individuati dal nuovo Piano di Classifica;
 - Applicazione degli indici di beneficio del nuovo PdC agli immobili censiti nel Catasto UTE utilizzando come base sia la componente geografica che la componente alfanumerica storicizzata UTE;
 - Calcolo dei tributi relativi ai diversi benefici per ogni singolo immobile;

- Confronto per singolo immobile tra i valori di tributo calcolati secondo il nuovo PdC e quelli attualmente a ruolo;
- Applicazione degli indici di beneficio del nuovo PdC agli scarichi censiti dal Consorzio;
- Calcolo dei tributi relativi ai diversi benefici per ogni singolo scarico (par. 7 LG);
- Simulazione del riparto degli oneri di bonifica e, se possibile, di difesa idraulica (par. 3.4 LG) e ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici di bonifica idraulica e difesa idraulica;
- Simulazione del riparto degli oneri di irrigazione e ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici di irrigazione;
- Se individuate aree caratterizzate dal beneficio di presidio idrogeologico e/o dal beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, simulazione del riparto degli oneri corrispondenti ai diversi benefici e ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici;
- Simulazione del riparto degli oneri imputati agli scarichi e ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici di bonifica idraulica e difesa idraulica;
- Predisposizione di reportistica atta ad aggregare i dati di ruolo secondo le diverse dimensioni di analisi e ad individuare le differenze rispetto al ruolo di riferimento calcolato secondo il vigente Piano di Classifica.
- Il numero totale delle simulazioni previste è pari a 12; eventuali simulazioni ulteriori richieste dal Consorzio saranno oggetto di apposita quotazione.

4. GESTIONE DI PROGETTO:

Il progetto di redazione del nuovo piano di classifica deve essere gestito secondo gli standard ANSI/PMI 99-001-2008, IEEE 1490-2011 e ISO 21500:2012.

Lo standard prevede la suddivisione del progetto in cinque gruppi di processo: inizio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio/controllo e chiusura.

Nella gestione di progetto sono inclusi:

- il supporto durante l'iter di adozione del Piano di Classifica che consta in incontri con i portatori di interesse interni al Consorzio (uffici interessati, comitato esecutivo, consiglio di amministrazione) e con i portatori di interesse esterni al Consorzio (associazioni di categoria, enti parco,

amministrazioni comunali, aziende del servizio idrico integrato, ecc) che si svolgeranno preferibilmente da remoto o in presenza, qualora richiesto dal Consorzio. Gli incontri con i portatori di interesse esterni richiesti sono due, uno con l'obiettivo di introdurre ai partecipanti i concetti base delle linee guida e le principali modifiche che introducono rispetto al vigente Piano di classifica e uno con l'obiettivo di mostrare gli indici predisposti e i principali risultati in termini di simulazioni. Il livello di dettaglio delle simulazioni da condividere con i portatori di interesse sarà a discrezione del Consorzio. Si precisa che l'importo complessivo offerto dal Concorrente si intende comprensivo di n. 4 incontri in presenza; per eventuali ulteriori incontri in presenza che dovessero essere richiesti, il Consorzio corrisponderà la cifra supplementare di € 200,00 ad incontro, a copertura delle spese di trasferta.

- il supporto durante l'iter di approvazione regionale del Piano di Classifica.
5. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA ED EVENTUALI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO CHE DOVESSERO PERVENIRE DA REGIONE LOMBARDIA:
- Redazione della relazione di Piano
 - Supporto alla redazione della cartografia di Piano con tavole a scala adeguata (coordinamento sui tematismi da utilizzare, revisione della cartografia prodotta dal Consorzio);
 - Supporto alla redazione di eventuali controdeduzioni alle osservazioni che dovessero pervenire al Consorzio durante l'iter regionale di approvazione del Piano di Classifica
6. FORMAZIONE:
- Erogazione di un corso di formazione di almeno n. 4 ore per il personale consortile individuato dall'Ente, finalizzato ad introdurre i partecipanti ai concetti base del Piano di Classifica e delle Linee Guida.

Come esplicitato negli atti di affidamento, il Consorzio si riserva la facoltà di attivare un ulteriore corso di formazione specialistica volto ad introdurre i concetti base di analisi del bilancio consortile alla luce delle Linee Guida regionali e di classificazione delle voci di bilancio e l'identificazione delle dimensioni di analisi e degli indicatori necessari per la valutazione delle

simulazioni dei tributi consortili finalizzate alla redazione del Piano di classifica, riconoscendo all'Appaltatore l'importo di € 5.000,00 oltre oneri.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. L'importo massimo del presente contratto ammonta a € _____ oltre IVA e oneri, di cui:

Importo svolgimento attività (art. 2, punti da 1 a 6)	€ _____
Importo eventuale corso di formazione aggiuntivo (art. 2, punto 6, ultimo periodo)	€ 5.000,00
Importo massimo per eventuali incontri in presenza superiori al numero ricompreso in offerta	€ 1.000,00
TOTALE	€ _____

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. L'importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo garantito. Nello specifico, il Consorzio si riserva di attivare l'attività relativa all'eventuale corso di formazione aggiuntivo.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: A01C886CFC

Art. 4 – Durata e penali

1. L'incarico in oggetto decorre a partire dalla sottoscrizione del presente

contratto e dovrà essere terminato con tempistiche compatibili all'adozione del Piano da parte del Consorzio entro il 18/06/2025, nel rispetto del cronoprogramma delle attività concordato tra la Committenza e l'Appaltatore.

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell'attività, imputabile all'Appaltatore e non dovuto a cause di forza maggiore, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate al precedente comma 1. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 - Pagamenti

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi provvederà alla liquidazione secondo le seguenti modalità:
 - 20,00 % in qualità di anticipazione, a seguito di trasmissione di polizza fidejussoria di pari importo, resa secondo le modalità indicate all'art. 125, c. 1, del d. lgs. 36/2023, che verrà progressivamente recuperata dai successivi step di pagamento;
 - 30,00 % al completamento delle attività di inizio e pianificazione;
 - 40,00 % al completamento delle attività di esecuzione, consegna di prima bozza della relazione di Piano e prima simulazione;
 - 20,00% al termine delle operazioni iterative delle simulazioni, del monitoraggio/controllo;
 - 10,00 % all'adozione del piano di classifica da parte del Consorzio.
2. La stazione appaltante effettuerà ciascun pagamento previa verifica d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 136/2010, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposita dichiarazione di tracciabilità finanziaria, contenente l'indicazione degli estremi di conto corrente su cui operare i pagamenti e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi.

3. La fatturazione avverrà in modalità elettronica; ciascuna fattura deve riportare gli estremi della determina di affidamento, il codice CIG della procedura e l'indicazione del regime di split-payment cui il Consorzio è soggetto, come meglio specificato nel documento "Modalità di fatturazione" messo a disposizione dalla stazione appaltante tra la documentazione di affidamento.

Ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso _____ avente codice IBAN _____ su cui sono abilitati ad operare:
- _____.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

1. In conformità all'art. 60 del d. lgs. 36/2023 è prevista la possibilità, in corso d'opera, di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, qualora:
 - a. l'evento che comporta la revisione dei prezzi abbia natura oggettiva e non predeterminabile al momento della stipula del contratto;
 - b. la variazione del prezzo risulti complessivamente superiore al 5 per cento del valore del contratto.
2. In tali casi, la stazione appaltante procederà alla rinegoziazione dei prezzi contrattuali, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa depurata dall'alea del 5,00%, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Si precisa inoltre che, in caso di richiesta di simulazioni ulteriori rispetto alle 12 indicate nel presente contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore un preventivo per la loro esecuzione; si precisa altresì che, nel caso in cui il Consorzio dovesse richiedere un numero di incontri in presenza superiori a 4, riconoscerà all'Appaltatore, per ciascun incontro, un importo di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di trasferta, per un importo massimo complessivo pari a € 1.000,00 oltre IVA.

Art. 7 – Sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
 - a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
 - b) dello stato di avanzamento del servizio,
 - c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi;

qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

Art. 8 – Certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso dal Dec ed approvato dal Rup entro il termine perentorio di sei mesi dal termine del servizio.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.
2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall'articolo 119 del d. lgs. 36/2023.
3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi.
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.

Art. 10 – Modifica del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.
2. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo l'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.

Art. 11 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di

- cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 - e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
 - g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
 - h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del

31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

Art. 12 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13 - Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art.14 – Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 15 – Trasparenza e tracciabilità

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
 - a) Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
 - b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.
 - c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli

operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.
6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa

trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 16 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 17 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

Art. 18 – Trattamento dei dati

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio verrà a conoscenza a seguito dell'affidamento dell'incarico alla stessa sono trattati dall'Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore- per l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l'adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvilloresi.it – pagina Privacy.

Art. 19 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di

inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 20 – Riservatezza di dati e informazioni

1. Tutti i dati e i documenti forniti devono intendersi ad uso interno ed esclusivo. Non potranno essere distribuiti o in generale utilizzati, con o presso altre organizzazioni, se non previa autorizzazione scritta del proprietario degli stessi. L'Appaltatore si impegna a non divulgare o diffondere le informazioni, i dati e i documenti di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico.

Art. 21 – Sottoscrizione digitale

2. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
